



Studio Notarile Borri

REPERTORIO N. 48679

RACCOLTA N. 21300

"**ASSISTENZA PUBBLICA LANGHIRANO ONLUS**"

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno ventidue ottobre duemilaventi,

22 ottobre 2020

in Langhirano (PR), Via Cascinapiano n. 1, nella sala riunioni Don Mario Poli, presso la sede dell'Associazione,

io sottoscritto Dottor **BERNARDO BORRI**, Notaio alla residenza di Langhirano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Parma,

a richiesta del Signor:

- UBALDI GIORGIO, nato a Langhirano (PR) il 2 agosto 1946 e domiciliato presso la sede dell'Associazione di cui oltre;

nell'interesse dell'associazione "**ASSISTENZA PUBBLICA LANGHIRANO ONLUS**", con sede in Langhirano (PR) Via Cascinapiano n. 1, Codice Fiscale: 00520920349, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di Parma al n. 512 (riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 812 in data 28 novembre 1980), ed iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 1568;

sono intervenuto all'assemblea straordinaria dei soci della predetta Associazione, riunita in questo giorno e luogo, in seconda convocazione, alle ore 20,30, per redigerne il verbale relativo alla trattazione degli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO,

che è il seguente:

1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea;

2. Presentazione ed eventuale approvazione nuovo statuto dell'Associazione;

3. Varie ed eventuali.

Essendo le ore 21.00, il predetto Signor UBALDI GIORGIO, della cui identità personale sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente statuto sociale e conferma a me Notaio l'incarico di fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e di legge;

- che alla presente assemblea sono presenti 17 (diciassette) associati (come da elenco che viene conservato agli atti dell'Associazione);

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti 10 (dieci) componenti: Adorni Andrea, Caggiati Stefania, Coppi Stefano, Fantini Roberto, Galloni Federica, Piazza Federica, Pissarotti Claudio, Ubaldi Giorgio, Verduri Paolo Luigi e Vitali Mario;

- che per i Revisori non è presente alcun componente;

- che per i Proviviri è presente Ughetti Giancarlo;

- che la presente assemblea deve pertanto ritenersi regolarmente costituita e può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dopo che l'assemblea ha all'unanimità confermato l'incarico di Pre-

Registrato a Parma

il 11/11/2020

al N° 17232 Serie 1T

con € 200,00

Trascritto all'Agenzia del Territorio

di PARMA

il 12/11/2020

N. 20069 Reg. Gen.

N. 14671 Reg. Part.

sidente al Signor UBALDI GIORGIO, quest'ultimo, passando alla trattazione congiunta dei vari punti all'ordine del giorno, illustra agli intervenuti i motivi per cui si rende necessario procedere alla modifica dello Statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alle disposizioni obbligatorie previste dalle norme di riforma del Terzo Settore e precisamente dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, sue successive modificazioni ed integrazioni, ed illustra agli intervenuti il contenuto dei nuovi articoli modificati. In argomento il Presidente chiarisce che la disciplina contenuta nel nuovo testo di statuto è conforme al dettato normativo di cui al d.lgs. 117/2017 anche con specifico riguardo alle disposizioni transitorie in esso contenute e, segnatamente, all'art. 101 del citato decreto ed al necessario coordinamento normativo creatosi a seguito dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore.... Il Presidente conclude il suo intervento ricordando che, come espressamente previsto dalla citata normativa, è sufficiente l'approvazione di tali modifiche statutarie con la maggioranza prevista per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, in quanto trattasi di adeguamento obbligatorio alle nuove disposizioni del Codice del terzo settore.....

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità,.....
.....**DELIBERA**.....

- **1)** di approvare complessivamente e singolarmente le modifiche allo statuto proposte e dettagliatamente esposte in assemblea, ed in particolare:.....

A) di modificare la denominazione dell'Associazione,.....
con conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto nel seguente modo:.....

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema.....

È costituita l'associazione denominata "Assistenza Pubblica Langhirano organizzazione di volontariato" (o anche in forma breve, "AP LANGHIRANO ODV"), con sede in Langhirano, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione", fondata il 24 Maggio 1973.....

L'emblema dell'Associazione è costituito da un labaro bianco con al centro un cerchio con una croce verde con la scritta "ASSISTENZA PUBBLICA - LANGHIRANO". Lo stemma dell'associazione è formato da una croce verde su campo bianco racchiusa da un cerchio.....

Il distintivo consiste nello stemma sociale con la scritta "ASSISTENZA PUBBLICA LANGHIRANO";.....

B) di ampliare ed integrare gli scopi dell'Associazione, con conseguente modifica dell'articolo 4 (ora art. 3) del vigente Statuto nel seguente modo:.....

"Art. 3 - Scopi associativi.....

L'Associazione profonde il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.....

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:.....

- a. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto."

C) di ampliare ed integrare le attività svolte dall'Associazione, con conseguente modifica dell'articolo 5 (ora art. 4) del vigente Statuto nel seguente modo:

"Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie:
 - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
 - servizi di trasporto sanitario non assistito;
 - servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - trasporto cadaveri se in presenza di richiesta e/o autorizzazione dell'autorità competente;
- b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni:
 - servizi di trasporto sociale;
 - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:
 - iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei

suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;.....

-organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;.....

d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;.....

e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;.....

f attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.";.....

D) di meglio definire le regole di ammissione, nonché i diritti, i doveri e la perdita della qualità di socio,.....

con conseguente modifica degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (ora articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del vigente Statuto nel seguente modo:.....

"Art. 6 - Requisiti.....

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda alla Direzione Esecutiva ente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

La Direzione Esecutiva esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, previo rilascio di dichia-

razione di esonero di responsabilità.....

I soci volontari devono dar prova di buona condotta civile e morale e devono dichiarare di non avere subito o avere in corso procedimenti penali a proprio carico mediante autocertificazione.....

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.....

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.";.....

"Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:.....

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;.....

b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi (diritto di elettorato sia attivo che passivo);.....

c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;.....

d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;.....

e) essere informati sull'attività associativa;.....

f) esaminare i libri sociali.";.....

"Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:.....

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;.....

b) essere in regola con il versamento della quota associativa;.....

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;.....

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.";.....

"Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.....

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.....

Sono ammessi rapporti di fornitura e commerciali.".....

"Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:.....

a) per morosità;.....

b) per decadenza;.....

c) per esclusione;.....

d) per recesso.....

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.....

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.....

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gra-

vemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.";

E) di meglio definire gli articoli che regolano la redazione delle scritture contabili, del bilancio, dell'esercizio finanziario e delle entrate, con conseguente modifica degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 (ora articoli 11, 12, 13 e 14) nel seguente modo:

"Art. 11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.";

"Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.";

"Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.";

"Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.";

F) di meglio definire gli Organi dell'Associazione, con conseguente modifica dell'art. 23 (ora art. 15) nel seguente modo:

"Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. il Collegio dei probiviri;
- f. la Direzione esecutiva;
- g. il Comandante;
- h. Il Direttore Sanitario.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Sono ammessi i rapporti di fornitura e commerciali.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.";

G) di meglio regolare la convocazione, la composizione, i quorum costitutivi nonché le competenze dell'Assemblea dei soci dell'Associazione;

con conseguente modifica degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 (ora articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23) del vigente Statuto nel seguente modo:

"Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.";

"Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'associazione ha sede.";

"Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.";

"Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima."

"Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro."

"Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali e quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto."

"Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni socio può essere titolare al massimo di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola."

"Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;.....

i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;.....

j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;.....

k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:.....

a. sulle modifiche dello statuto sociale;.....

b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;.....

c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 36.";.....

H) di meglio regolare la composizione, l'elezione, la durata, le competenze e le modalità di convocazione dei membri del Consiglio Direttivo;.....

con conseguente modifica degli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 (ora articoli 24, 25, 26, 27 e 28) del vigente Statuto nel seguente modo:---

"Art. 24 - Consiglio Direttivo.....

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione.

E' composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.....

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario, il tesoriere ed il comandante. Inoltre nomina il direttore sanitario Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.";.....

"Art. 25 - Quorum costitutivi e voto.....

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà

più uno dei componenti.....
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.....

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.....

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.";

"Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;.....

b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;.....

c) approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;.....

d) individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.....

e) delibera la stipula di contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;.....

f) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;.....

g) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;.....

h) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;.....

l) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;.....

l) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;.....

m) nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente.";

"Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo, nomina, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere, comandante, e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.....

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. La Direzione esecutiva disimpegna gli ordinari affari amministrativi riunendosi almeno una volta ogni 15 giorni; esamina le domande di ammissione dei soci e decide in merito; sorveglia l'andamento di tutti i servizi sociali; in caso di urgenza può deliberare con i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso; propone i Capi turno; riferisce al Consiglio attraverso il Presidente circa le più importanti questioni riguardanti l'andamento dell'associazione e propone i provve-

dimenti da adottare.";

"Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Il Consigliere eletto che, senza giustificata motivazione, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, verrà dichiarato decaduto dall'incarico ed il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con il primo della graduatoria dei non eletti.

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio Direttivo decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.";

I) di prevedere che il Presidente possa delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso,

con conseguente modifica dell'art. 41 (ora art. 29) del vigente Statuto nel seguente modo:

"Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione, e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.";

L) di meglio definire la composizione, l'elezione e la durata dell'Organo di Controllo;

con conseguente modifica degli articoli 43 e 44 (ora articoli 30 e 31) del vigente Statuto nel seguente modo:

"Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.";

"Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita da parte dell'assemblea all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.";

M) di inserire il seguente nuovo articolo relativo ai libri sociali obbligatori,

"Art. 34 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.";

N) di meglio definire le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento,

con conseguente modifica degli articoli 50 e 51 (ora art. 36) del vigente statuto nel seguente modo:

"Art. 36- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il Consiglio Direttivo devolgerà il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, all'ETS che indicherà l'assemblea in sede di delibera di scioglimento.".....

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione aggiornato a seguito delle modificazioni di cui sopra; testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A"......

PATRIMONIO SOCIALE.....

Ai fini della trascrizione nei Pubblici Registri, della voltura catastale e di ogni altro effetto di legge, si dà atto che nel patrimonio dell'associazione sono compresi i seguenti beni:.....

A) BENI IMMOBILI POSTI NEL COMUNE DI LANGHIRANO (PR).....

I) INTERA PIENA PROPRIETA' su:.....

1) piccolo complesso immobiliare posto in Frazione Riano, Via della Quercia n. 10, costituito da un fabbricato principale d'abitazione, con annessa area cortilizia e un fabbricato accessorio posto sul lato est del fabbricato principale, con anch'esso annessa area cortilizia di pertinenza;.....

a) il fabbricato principale d'abitazione, elevato sui piani terra, primo, secondo e terzo, oltre al piano seminterrato, è così costituito:.....

- locale ripostiglio al piano seminterrato;.....
- due locali cantina, oltre al disimpegno e terrazzo al piano terra;.....
- sala, cucina oltre a ingresso-disimpegno e balcone al piano primo;.....
- tre camere, bagno, oltre al disimpegno al piano secondo;.....
- due locali soffitta, servizio igienico, oltre al disimpegno e veranda al piano terzo;.....

con scala interna di collegamento a tutti i piani;.....

(Catasto Fabbricati foglio 53 mappale 27);.....

b) il fabbricato accessorio, elevato sul piano terra oltre al piano seminterrato, è così costituito:.....

- locale magazzino posto al piano seminterrato;.....

(Catasto Fabbricati foglio 53 mappale 30 sub. 1);.....

- locale autorimessa posto al piano terra;.....

(Catasto Fabbricati foglio 53 mappale 30 sub. 2);.....

Il complesso immobiliare sopra descritto, con le annesse aree cortilizie di pertinenza, formano un unico corpo e nell'insieme confinano: a nord con ragioni di terzi; ad est con il mappale 47; a sud con i mappali 440 e 438; e ad ovest con il mappale 438, 439 e con la Via della Quercia;.....

2) vari appezzamenti di terreno agricolo posti anch'essi nella Frazione di Riano e precisamente:.....

c) appezzamento di terreno confinante: a nord-est con i mappali 14, 25 e 26; a sud-est con i mappali 46, 45, 44 e 38; a sud-ovest con il mappale 23; a nord-ovest con i mappali 13 e 171;.....

(Catasto Terreni foglio 44 mappali 15 e 24);.....

d) appezzamento di terreno confinante: a nord con i mappali 196 e 197; ad est con il mappale 203; a sud con il mappale 199; ad ovest con i mappali 194, 193, 189 e 188;.....

(Catasto Terreni foglio 45 mappale 198);.....

e) appezzamento di terreno confinante: a nord con la Strada; ad est

con i mappali 126 e 127; a sud con i mappali 127 e 125; e ad ovest con la Strada e con il mappale 125;

(Catasto Terreni foglio 51 mappali 123 e 124);

f) appezzamento di terreno confinante: a nord-est con i mappali, 354, 355 e 356; a sud-est con il mappale 63; a sud-ovest con i mappali 314 e 57; e a nord-ovest con i mappali 6 e 12;

(Catasto Terreni foglio 52 mappale 13);

g) appezzamento di terreno confinante: a nord con i mappali 39 e 43; ad est con i mappali 431, 430 e con ragioni di terzi; a sud con il mappale 429; e ad ovest con il mappale 40;

(Catasto Terreni foglio 52 mappale 41);

h) appezzamento di terreno confinante: a nord con i mappali 45 e 49; ad est con il mappale 52 e con la Strada Vicinale; a sud con i mappali 81, 82 e 482; e ad ovest con il mappale 42;

(Catasto Terreni foglio 52 mappali 46, 47 e 481);

i) appezzamento di terreno confinante: a nord con i mappali 49 e 281; ad est ancora con il mappale 281; a sud con Rio; e ad ovest con i mappali 43 e 44;

(Catasto Terreni foglio 53 mappale 46);

l) appezzamento di terreno confinante: a nord-est con il mappale 82; a sud-est con Rio; a sud-ovest con il mappale 84; e a nord-ovest con il mappale 82 ed in parte con la Strada;

(Catasto Terreni foglio 53 mappale 83);

m) appezzamento di terreno confinante: a nord con i mappali 288, 399 e 384; ad est e a sud con il mappale 43; e ad ovest con il mappale 384 e con la Strada;

(Catasto Terreni foglio 53 mappale 42);

n) appezzamento di terreno confinante: a nord con i mappali 348, 392 e 86; ad est e a sud con il mappale 89; e ad ovest con il mappale 86 e con Rio;

(Catasto Terreni foglio 53 mappali 87, 88 e 385);

o) appezzamento di terreno confinante: a nord e ad est con il mappale 234; a sud con il mappale 280; e ad ovest con il mappale 243;

(Catasto Terreni foglio 53 mappale 235).

Gli immobili sopra descritti figurano censiti:

al Catasto Fabbricati del Comune di Langhirano (PR), con i seguenti dati:

- foglio 53, mappale 27, Cat. A/3, Cl. 1, vani 7, R.C. Euro 397,67;

- foglio 53, mappale 30, sub. 1, Cat. C/2, Cl. 6, mq. 59, R.C. Euro 170,64;

- foglio 53, mappale 30, sub. 2, Cat. C/6, Cl. 7, mq. 59, R.C. Euro 185,87;

al Catasto Terreni dello stesso Comune di Langhirano (PR), con i seguenti dati:

- foglio 44, mappale 15, esteso Ha 01.67.00, reddito dominicale di Euro 21,56, reddito agrario di Euro 0,86;

- foglio 44, mappale 24, esteso Ha 01.72.40, reddito dominicale di Euro 22,26, reddito agrario di Euro 0,89;

- foglio 45, mappale 198, esteso Ha 00.16.30, reddito dominicale di Euro 4,21, reddito agrario di Euro 9,68;

- foglio 51, mappale 123, esteso Ha 00.15.10, reddito dominicale di Euro 3,90, reddito agrario di Euro 8,97;.....
- foglio 51, mappale 124, esteso Ha 00.15.20, reddito dominicale di Euro 1,49, reddito agrario di Euro 0,63;.....
- foglio 52, mappale 13, esteso Ha 00.87.50, reddito dominicale di Euro 15,82, reddito agrario di Euro 2,71;.....
- foglio 52, mappale 41, esteso Ha 00.21.40, reddito dominicale di Euro 2,76, reddito agrario di Euro 0,11;.....
- foglio 52, mappale 46, esteso Ha 00.07.50, reddito dominicale di Euro 1,94, reddito agrario di Euro 4,45;.....
- foglio 52, mappale 47, esteso Ha 00.05.50, reddito dominicale di Euro 0,54, reddito agrario di Euro 0,23;.....
- foglio 53, mappale 42, esteso Ha 00.17.10, reddito dominicale di Euro 7,51, reddito agrario di Euro 11,92;.....
- foglio 53, mappale 46, esteso Ha 00.32.30, reddito dominicale di Euro 14,18, reddito agrario di Euro 22,52;.....
- foglio 53, mappale 83, esteso Ha 00.10.20, reddito dominicale di Euro 4,48, reddito agrario di Euro 7,11;.....
- foglio 53, mappale 87, esteso Ha 00.00.80, reddito dominicale di Euro 0,08, reddito agrario di Euro 0,03;.....
- foglio 53, mappale 88, esteso Ha 00.60.10, reddito dominicale di Euro 26,38, reddito agrario di Euro 41,90;.....
- foglio 53, mappale 235, esteso Ha 00.13.40, reddito dominicale di Euro 1,31, reddito agrario di Euro 0,55;.....
- foglio 53, mappale 385, esteso Ha 00.01.50, reddito dominicale di Euro 0,66, reddito agrario di Euro 1,05;.....
- foglio 52, mappale 481, esteso Ha 00.18.67, reddito dominicale di Euro 4,82, reddito agrario di Euro 11,09;.....

II) DIRITTO DI SUPERFICIE, per la durata di anni novantanove a far tempo dal 7 giugno 1993, su.....

p) parte del fabbricato posto in Via Cascinapiano n. 1, costituita dall'intero piano interrato, dall'intero piano terra nonché dalla porzione centrale e dalla porzione est del primo piano del fabbricato stesso, il tutto confinante:.....

*quanto ai piani interrato e terra, su quattro lati, con area cortilizia;.....
e quanto ai locali al primo piano: a nord, ad est e a sud con area cortilizia comune; ad ovest ancora con area cortilizia e con la restante porzione del fabbricato in oggetto distinta con il mappale 650 sub. 5.*

La porzione di fabbricato sopra descritta figura censita al Catasto Fabbricati del Comune di Langhirano con i seguenti dati:.....

- foglio 33, mappale 650, sub. 4, Cat. B/4, Cl. U, R.C. Euro 6.121,55.

B) BENI MOBILI REGISTRATI, come da elenco, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 22 e 40.

Il presente atto, avente ad oggetto una modifica statutaria che ha lo scopo di adeguare lo Statuto alle disposizioni obbligatorie del Codi-

ce del terzo settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117), è esente da imposta di registro e da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del predetto Codice del terzo settore.....

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, che, scritto a macchina con inchiostro regolamentare da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano sulle prime trentadue pagine dei nove fogli di cui consta, viene sottoscritto alle ore 22 e 40 dal richiedente e da me Notaio, dopo che dello stesso, ma non degli allegati, avendo il richiedente dichiarato di rinunciarvi, ho dato lettura al richiedente medesimo, che, da me interrogato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità.....

FIRMATI: GIORGIO UBALDI - BERNARDO BORRI, NOTAIO.....

**ALLEGATO "A" AL N. 48679 DI REP. E AL N. 21300 DI RACC.
STATUTO**

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Assistenza Pubblica Langhirano organizzazione di volontariato" (o anche in forma breve, "AP LANGHIRANO ODV"), con sede in Langhirano, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione", fondata il 24 Maggio 1973.

L'emblema dell'Associazione è costituito da un labaro bianco con al centro un cerchio con una croce verde con la scritta "ASSISTENZA PUBBLICA - LANGHIRANO". Lo stemma dell'associazione è formato da una croce verde su campo bianco racchiusa da un circolo.

Il distintivo consiste nello stemma sociale con la scritta "ASSISTENZA PUBBLICA LANGHIRANO".

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione profonde il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;

assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. Interventi e prestazioni sanitarie:

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
- servizi di trasporto sanitario non assistito;
- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- trasporto cadaveri se in presenza di richiesta e/o autorizzazione dell'autorità competente;

b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni:

- servizi di trasporto sociale;
- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:

- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;

f. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse

generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda alla Direzione Esecutiva, ente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

La Direzione Esecutiva esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, previo rilascio di dichiarazione di esonero di responsabilità.

I soci volontari devono dar prova di buona condotta civile e morale e devono dichiarare di non avere subito o avere in corso procedimenti penali a proprio carico mediante autocertificazione.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la

temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quale componenti di questi ultimi (diritto di elettorato sia attivo che passivo);
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Sono ammessi rapporti di fornitura e commerciali.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso

di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. il Collegio dei probiviri;
- f. la Direzione esecutiva;
- g. il Comandante
- h. Il Direttore Sanitario.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Sono ammessi i rapporti di fornitura e commerciali.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali e quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni socio può essere titolare al massimo di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente

dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 36.

Art. 24 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione.

È composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario, il tesoriere ed il comandante. Inoltre nomina il direttore sanitario. Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di

urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- d) individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.
- e) delibera la stipula di contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- g) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- h) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- l) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- l) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- m) nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere, comandante, e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. La Direzione esecutiva disimpegna gli ordinari affari amministrativi riunendosi almeno una volta ogni 15 giorni; esamina le domande di ammissione dei soci e decide in merito; sorveglia l'andamento di tutti i servizi sociali; in caso di urgenza può deliberare con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio

stesso; propone i Capi turno; riferisce al Consiglio attraverso il Presidente circa le più importanti questioni riguardanti l'andamento dell'associazione e propone i provvedimenti da adottare.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Il Consigliere eletto che, senza giustificata motivazione, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, verrà dichiarato decaduto dall'incarico ed il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con il primo della graduatoria dei non eletti.

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio Direttivo decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione, e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita da parte dell'assemblea all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 32 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, e dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 33 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dalla Direzione Esecutiva ai sensi del precedente art. 6 e dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 34 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V - Norme finali

Art. 35 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti

organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 36- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il Consiglio Direttivo devolgerà il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, all'ETS che individuerà l'assemblea in sede di delibera di scioglimento.

Art. 37- Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché i regolamenti e le delibere degli organi associativi.

FIRMATI: GIORGIO UBALDI - BERNARDO BORRI, NOTAIO



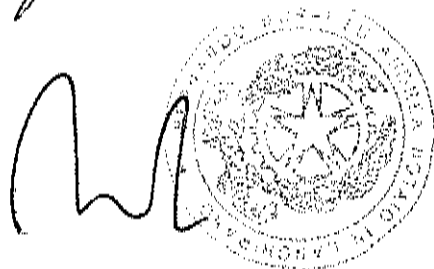
Assistenza Pubblica Langhirano - O.n.i.u.s.

ELENCO BENI MOBILI:

- AMBULANZA FIAT DUCATO	ES 994 PX
- AMUBLANZA FIAT DUCATO	FT 149 PG
- AMBULANZA FIAT DUCATO	FG 304 CY
- AMBULANZA FIAT DUCATO	EV 974 AN
- AMBULANZA VOLSKWAGEN T5	FJ 824 LN
- AMBULANZA VOLSKWAGEN T6	GA 118 SC
- AMBULANZA VOLSKWAGEN CRAFTER	FJ 908 LN
- AUTOMEDICA SUBARU FORRESTER	FG 232 CY
- AUTOMEDICA LAND ROVER	FX 609 PD
- AUTOMEZZO TRASPORTO DISABILI FIAT DOBLO'	FT 164 PG
- AUTOMEZZO TRASPORTO DISABILI VOLKSWAGEN CADDY	ES 592 PY
- AUTOMEZZO VOLSKWAGEN CADDY	FD 258 AY
- AUTOMEZZO TRASPORTO SALME MERCEDES ESPANA	AW183 EX

fondata nel
1973

Giorgio Molteni



21 OTT. 2020